COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725

<----------->

Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 56 Del 10-06-2011

OGGETTO:	TRANSAZIONE SINISTRO PICCINNI MICHELE

L'anno **duemilaundici,** il giorno **dieci** del mese di **giugno** alle ore **12:15** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	vice sindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	P
Sig.ra Giannone Albina	assessore	A
Sig. Bellino Vito	assessore	A
Prof. Gigante Giacomo	assessore	P
Rag.Silletti Nicola	assessore	P

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
Favorevole **,** 08-06-011
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE**
Favorevole **,** 09-06-020
Dott.ssa Centrone Antonietta

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con nota prot. 15123 del 7/12/2010 l'avv. Margherita Cofano contestava a questo Ente il sinistro occorso in data 30/11/2010 al suo assistito, Sig.Piccinni Michele, allorquando, percorrendo a piedi la Piazza Unità d'Italia, nei pressi della farmacia, rovinava al suolo a causa di una buca presente sulla sede stradale, non visibile e non segnalata, riportando "contusione abrasa ginocchio dx, distorsione IV raggio mano sin. con escoriazione della mano";
- che all'accaduto erano presenti due testimoni, giusta dichiarazione sottoscritta agli atti;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato dagli operatori di Polizia Municipale, intervenuti subito dopo l'incidente, che hanno confermato la disconnessione della pavimentazione di piazza Unità d'Italia;

CONSIDERATO:
- che la materia del contendere è particolarmente controversa, infatti, secondo un indirizzo della Suprema Corte e della Giurisprudenza di merito, l'utente che subisce danni in seguito all'utilizzazione della strada pubblica, può invocare a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, unicamente la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., norma dell'ordinamento posta a tutela del generale principio del *nemienm ledere*, non trovando invece applicazione la presunzione aggravata di responsabilità, sancita dall'art. 2051 c.c. che, nel regolamentare la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, non può essere invocata per il proprietario delle strade pubbliche, la cui notevole estensione impedisce infatti al proprietario di esercitare su di esse quel potere di fatto sul bene, che costituisce il presupposto imprescindibile della custodia sancita dall'art. 2051 c.c..
- che, invece, in tempi più recenti, i giudici di legittimità sono stati indotti ad un nuovo esame della questione, sull'impulso della pronuncia della Corte Costituzionale n. 156 del 1999, ritenendo che nei casi di specie debba applicarsi l'art. 2051 cc., che prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose che egli ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale orientamento dottrinale, seguito anche da taluna giurisprudenza di legittimità, sostiene che la citata disposizione sia applicabile anche agli enti pubblici, almeno nei casi in cui è possibile un concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sulla strada.
A seguito di tale interpretazione deriverebbe che il Comune, in qualità di proprietario della cosa pubblica (strade), è tenuto all'obbligo di provvedere alla sua manutenzione e alla sua custodia, con conseguente operatività del criterio di imputazione dei danni ex art. 2051;

RITENUTO opportuno, alla luce delle suesposte considerazioni e al fine di evitare l'alea di un giudizio, in ragione peraltro della esiguità della materia del contendere, proporre alla controparte di risarcire il danno lamentato, offrendo a tacitazione e ristoro di ogni avversa pretesa la somma omnicomprensiva di €.250,00;

VISTI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49 della legge 267/2000 espressi dal responsabile del servizio contenzioso e di ragioneria;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate ed approvate per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Contenzioso a transigere la lite instaurata dal Sig. Piccinni Michele, corrispondendo, a totale ristoro delle avverse pretese, la somma onnicomprensiva di €. 250,00.

4. Di prenotare la suddetta somma sul cap. 510 epigrafato "Spese per liti ed arbitraggi".

5. Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, del TUEL 267/2000.;

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N. …….

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il …….…… e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì ……

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal …… al ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO